



PROVINCIA DI IMPERIA

Ente di governo dell'Ambito Territoriale Ottimale Ovest

Decreto N. 39 DEL 02/10/2024

OGGETTO: CONSORZIO IRRIGUO E POTABILE COSTARAINERA: DIFFIDA AL TRASFERIMENTO DEL PERSONALE E DELLE RETI, IMPIANTI, DOTAZIONI PATRIMONIALI E DEI BENI STRUMENTALI NECESSARI ALLA GESTIONE DEL SERVIZIO ACQUEDOTTISTICO NEI TERRITORI DI COMPETENZA, ALLA SOCIETÀ RIVIERACQUA S.P.A. LEGITTIMA AFFIDATARIA DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO.

IL COMMISSARIO AD ACTA

VISTI

il D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 recante “Norme in materia ambientale” e ss.mm.ii.;

il D. Lgs 23 febbraio 2023, n. 18/23 recante “Attuazione della direttiva (UE) 2020/2184 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2020, concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano”;

la L.R. 24 febbraio 2014, n. 1 recante “Norme in materia di individuazione degli ambiti ottimali per l’esercizio delle funzioni relative al servizio idrico integrato e alla gestione integrata dei rifiuti”;

il decreto del Presidente della Giunta Regionale in data 27/01/2023 n. 503 ad oggetto “Art. 152 c. 3 D.Lgs. 152/2006. Nomina Commissario ad acta per l’esercizio di poteri sostitutivi nei confronti della Provincia di Imperia, quale Ente di Governo dell’Ambito Territoriale Ottimale Ovest”;

ATTESO CHE

il Consorzio Irriguo e Potabile dei Comuni di Cipressa e Costarainera era titolare di 2 concessioni per derivare acqua ad uso irriguo e potabile da svariati pozzi siti nei comuni di San Lorenzo al Mare e Cipressa, rilasciate con decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 222 del 11.2.1980 e scadenza il 10.2.2010 e Decreto del Presidente della Giunta Regionale n.571 del 2.5.1980 e scadenza l’1.5.2010;

le concessioni di cui sopra non sono state rinnovate e conseguentemente dal 2010 è venuto meno il titolo giuridico del Consorzio ad utilizzare le strutture idriche e le tubazioni delle quali, ai sensi dell’art.28 R.D. 1775/1933, il Consorzio ha perso la proprietà, trasferita alla pubblica amministrazione concedente; dispone infatti l’art.28 citato: “*In mancanza di rinnovazione, come nei casi di decadenza o rinuncia, passano in proprietà dello Stato, senza compenso, tutte le opere di raccolta, di regolazione e di derivazione principali ed accessorie, i canali adduttori dell’acqua, gli impianti di sollevamento e di depurazione, le condotte principali dell’acqua potabile fino alla camera di carico o di distribuzione compresa, i canali principali di irrigazione e i canali e le condotte di scarico*”;

ai sensi del D. Lgs.152/2006 art.143 “*Gli acquedotti, le fognature, gli impianti di depurazione e le altre infrastrutture idriche di proprietà pubblica, fino al punto di consegna e/o misurazione, fanno parte del demanio ai sensi degli [articoli 822 e seguenti del codice civile](#) e sono inalienabili se non nei modi e nei limiti stabiliti dalla legge*”;

la ex A.A.T.O. Imperiese, dopo avere scelto quale forma di gestione l’affidamento in house providing, con deliberazione n. 29 del 13/11/2012, ha affidato il servizio idrico integrato a Rivieracqua S.c.p.A. per 30

(trenta) anni alle condizioni indicate nella convenzione di gestione, dichiarando contestualmente la cessazione dei gestori esistenti non salvaguardati;

il Consorzio Irriguo e Potabile dei Comuni di Cipressa e Costarainera non è stato ricompreso tra i Soggetti Salvaguardati in esito all'ingresso del Gestore Unico non connotando conseguentemente alcun titolo per conservare la titolarità delle reti;

ciò nonostante il Consorzio in data 4.8.2023 ha prodotto documentazione dalla quale si evince che anche dopo lo scadere della concessione lo stesso ha continuato ad emungere, sia a scopo irriguo, fornendo acqua ai consorziati, sia a scopo potabile, fornendo acqua ai Comuni di Cipressa e Costarainera, fino al 2016, data del passaggio di tali Comuni al Gestore Unico;

il Commissario *ad acta* con proprio decreto n. 10 del 2.10.2023 ha dichiarato l'inefficacia della Convenzione regolante i rapporti tra il Gestore e il Consorzio Irriguo e Potabile dei Comuni di Cipressa e Costarainera, sottoscritta dalle parti in data 4.7.2019, sia in quanto all'atto di sottoscrizione di tale Convenzione il Consorzio non aveva più la proprietà delle strutture idriche e delle tubazioni a servizio della derivazione in applicazione del citato art. 28 comma 3 R.D. 1775/1933, sia in quanto tale Convenzione era priva della necessaria approvazione da parte dell'organo competente, che dal settembre 2019 era infatti il Commissario *ad acta* dell'Egato Ovest Imperiese nominato con Decreto del Presidente della Regione Liguria in data 16/09/2019 n. 5372;

nel medesimo decreto si dava atto **“dell'interesse pubblico sotteso alla continuazione provvisoria del prelievo richiedendo alla Regione Liguria di assentire lo stesso garantendo, nelle more del perfezionamento della istanza da parte dei Comuni di Cipressa e Costarainera, la gestione da parte del Gestore del S.I.I. Rivieracqua S.p.A.”**;

con successive note del 22.11.2023 e del 1.3.2024, il Commissario *ad acta* ha ribadito l'obbligo dei Comuni di Cipressa e Costarainera e del Consorzio di adempiere a quanto prescritto con il predetto decreto n. 10 del 2.10.2023, presentando i Comuni le istanze di concessione ivi prescritte, e ribadendo che la menzionata derivazione da parte del Consorzio risulta ad oggi abusiva in quanto non concessionata, con conseguente obbligo per il Consorzio di dismettere gli impianti ad uso potabile ed immettere nel possesso Rivieracqua S.p.A. quale legittimo ed unico Gestore del S.I.I.;

il Consorzio ha impugnato il decreto del Commissario *ad acta* n.10 del 2.10.2023 nanti il Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche di Torino chiedendone l'annullamento oltre che la sospensiva; il TRAP con propria Ordinanza in data 30 gennaio 2024 ha rigettato l'istanza di sospensione proposta dal Consorzio di Cipressa Costarainera. L'udienza di merito è stata fissata al 18 marzo 2025;

RILEVATO

la difformità dell'attuale vettoriamento delle acque da parte del Consorzio rispetto alle disposizioni di cui al decreto legislativo 23 febbraio 2023, n. 18 recante “Attuazione della direttiva (UE) 2020/2184 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2020, concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano, entrato in vigore il 21/03/2023, e che definisce le modalità di gestione delle acque potabili;

la disposizione normativa dispone che utilizzi di acque ad uso agricolo (uso irriguo, coltivazioni idroponiche e in risaia, lavaggio di strutture, attrezzature e contenitori utilizzati esclusivamente per lo svolgimento di attività agricole, preparazione di miscele per trattamenti antiparassitari o diserbanti) devono garantire un'adeguata segregazione dalle reti di distribuzione delle acque potabili, in particolare misure di controllo sulle reti che garantiscano l'assenza di rischio di miscelazione di acque non potabili con quelle potabili e l'identificazione inequivocabile delle reti idriche a diversa destinazione d'uso;

che nel caso di specie non esiste nessuna segregazione delle reti e le acque ad uso irriguo e potabile sono addirittura completamente miscelate con conseguenti rischi di contaminazione di acque destinate a consumo umano con acque di qualità non adeguata, o anche di generare circostanze di confondimento da parte dell'utenza, che possano configurare rischi di esposizione attraverso il consumo umano di acque escluse dal campo di applicazione del D.Lgs. 18/2023;

che in merito a quanto sopra si precisa che, allo stato, gli utenti attivi relativamente all'acqua potabile risultano rispettivamente: Cipressa 1399, Costarainera 1020 con conseguente prevalenza dell'uso potabile

rispetto all'irriguo (circa 500 soci) tenuto tra l'altro conto che, in forza delle disposizioni di cui al D. Lgs. 152/06 – art. 144, gli usi diversi dal consumo umano sono consentiti nei limiti nei quali le risorse idriche siano sufficienti e a condizione che non ne pregiudichino la qualità;

competete esclusivamente al Gestore del Servizio Idrico Integrato il conferimento delle acque ad uso potabile alle utenze che deve garantirne previa verifica la qualità di cui risponde personalmente;

RILEVATO ALTRESI' CHE

come affermato dalla costante e unanime giurisprudenza in materia (cfr. Consiglio di Stato, Sez. VI, sentenze 30.6.2020, nn. 4154 e 4155, e TAR Liguria, Sez. I, ordinanze 9.7.2020, nn. 190 e 191), il D. Lgs. n. 152/2006 prevede che *“il gestore del servizio idrico integrato subentri senza indugio agli ulteriori soggetti operanti all'interno del medesimo ambito territoriale, a meno che non siano gestioni salvaguardate”* e che *“ogni elemento, condizione, presupposto ulteriormente interferente con la scansione individuata dalla legge si oppone al perseguito intento acceleratorio, al fine di “impedire che la mancata sostituzione del gestore comporti una permanenza di situazioni di fatto avverse dalla normativa vigente”*;

il Consorzio ha dunque *“un obbligo di restituzione direttamente discendente dalla legge, la cui efficacia non può essere subordinata da ulteriori prescrizioni, peraltro derivanti da una opzione interpretativa che si scontra con i contenuti cogenti di restituzione previsti nella convenzione di gestione”*, e la *“consegna degli impianti”* costituisce un *“adempimento cogente consequenziale e necessitato”*, non potendosi consentire la predetta *“perpetuazione della situazione antigiuridica”*, non essendo configurabile in capo al gestore uscente alcun *“diritto di ritenzione”*;

pertanto, il presente provvedimento con il quale il Commissario *ad acta* diffida il Consorzio a trasferire a Rivieracqua S.p.A. impianti e servizi è meramente applicativo della legge *“posto che altrimenti non potrebbe realizzarsi, senza la collaborazione del gestore, l'effettiva cessazione prevista dalla norma”*;

CONSIDERATO

che in data 18.3.2024 con propria nota prot. 8341 l'Ente di Governo dell'Ambito, in ragione della perdurante inerzia da parte dei Comuni, ha proposto istanza alla competente Regione Liguria di concessione per uso potabile e che la relativa istruttoria è in corso;

l'interesse pubblico sotteso alla continuazione provvisoria del prelievo ed avuto riguardo delle disposizioni di cui all'art. 143 del D. Lgs. 152/2006, il quale stabilisce che gli acquedotti, (omissis) e le altre infrastrutture idriche di proprietà pubblica, fino al punto di consegna e/o misurazione, fanno parte del demanio ai sensi degli articoli 822 e seguenti del codice civile e sono inalienabili, se non nei modi e nei limiti stabiliti dalla legge, e che spetta anche all'Ente di Governo dell'Ambito la tutela di detti beni, ai sensi dell'articolo 823 del codice civile il quale ha pertanto ha facoltà sia di procedere in via amministrativa, sia di valersi dei mezzi ordinari a difesa della proprietà e del possesso regolati dal medesimo codice civile;

ai sensi dell'art. 23-ter della L. 241/1990, *“nei casi e con le modalità stabiliti dalla legge, le pubbliche amministrazioni possono imporre coattivamente l'adempimento degli obblighi nei loro confronti. Il provvedimento costitutivo di obblighi indica il termine e le modalità dell'esecuzione da parte del soggetto obbligato. Qualora l'interessato non ottemperi, le pubbliche amministrazioni, previa diffida, possono provvedere all'esecuzione coattiva nelle ipotesi e secondo le modalità previste dalla legge”*;

allo stato il Consorzio Irriguo e Potabile Cipressa e Costarainera continua *sine titulo* a gestire la rete acquedottistica che conferisce l'acqua potabile ai Comuni di Cipressa e Costarainera;

DATO ATTO CHE

nelle giornate del 1 e 2 ottobre 2024 si sono registrate gravi riduzioni di portata con conseguente riduzione della disponibilità di acqua potabile nei 2 Comuni serviti dalla predetta rete acquedottistica, tuttora gestita *sine titulo* dal Consorzio;

si rende necessario provvedere da subito al trasferimento delle strutture acquedottistiche dal Consorzio Irriguo e Potabile Cipressa e Costarainera al Gestore del Servizio Idrico Integrato, giusta tutela della popolazione e nel pieno rispetto della normativa vigente, pena l'adozione di un provvedimento di autotutela possessoria ex art 143 D.Lgs.152/06 e art.823 del c.c.;

differenti soluzioni continuerebbero a perpetrare illeciti con effettivo rischio anche sanitario della popolazione;

fino al trasferimento di cui al precedente alinea debba essere comunque garantita l'alimentazione dell'acqua potabile ai Comuni di Cipressa e Costarainera;

DIFFIDA

per le motivazioni espresse in premessa, che qui si intendono interamente riportate e facenti parte integrante, formale e sostanziale del presente provvedimento,

il Consorzio Irriguo e Potabile Cipressa e Costarainera nella persona del Legale Rappresentante:

1. a provvedere, entro e non oltre 2 giorni decorrenti dal 2 ottobre al trasferimento del personale e delle reti, impianti, dotazioni patrimoniali e dei beni strumentali necessari alla gestione del servizio acquedottistico nei territori di competenza, alla Società Rivieracqua S.p.A. legittima affidataria della gestione del Servizio Idrico Integrato di questo Ambito, ai sensi della Convenzione sottoscritta in data 14 novembre 2012, giusta deliberazione di Assemblea d'Ambito n. 5 del 06/03/2012 e s.m.i.;
2. a garantire, senza soluzione di continuità, l'alimentazione dei Comuni di Cipressa e Costarainera fino all'ingresso del Gestore Unico del Servizio Idrico Integrato;
3. di stabilire, sin d'ora, che decorso inutilmente il termine di cui al punto 1 del presente decreto, si provvederà in via di autotutela possessoria, ai sensi dell'art. 143 D. Lgs. n.152/2006 e s.m.i., dell'art. 823 del codice civile e dell'art. 21 ter della Legge n. 241/1990, ai fini dell'immissione in possesso di Rivieracqua S.p.A. degli impianti, dei beni e delle strutture demaniali e patrimoniali indisponibili del servizio idrico, allo stato detenuti senza valido titolo dal Consorzio, nonché verrà adottato ogni necessario provvedimento volto a ricondurre a giuridica certezza e legittimità la gestione del Servizio Idrico Integrato nell'A.T.O. Ovest – Imperia, ove necessario, anche con l'ausilio della Forza Pubblica;

DISPONE

che Rivieracqua S.p.A. si attivi e si faccia parte diligente ponendo in essere ogni tipo di azione, adempimento o anche mera collaborazione si renda necessaria per favorire il subentro e successivamente farsi carico della gestione assicurando la continuità del servizio;

NOTIFICA

copia del presente decreto

al Consorzio Irriguo e Potabile Cipressa e Costarainera;

MANDA

ai Comuni di Cipressa e Costarainera
alla Regione Liguria
alla Procura della Repubblica di Imperia

al Prefetto di Imperia
a Rivieracqua S.p.A.

avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso giurisdizionale dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale della Liguria nel termine di 60 giorni dalla piena conoscenza ovvero, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine 120 giorni.

Il Commissario ad Acta
Claudio Scajola / ArubaPEC S.p.A.

Documento prodotto e conservato in originale informatico e Firmato Digitalmente art. 20 D.lgs. 82/2005